

STATUTO "COMITATI DELLE DUE SICILIE"

Articolo 1

Comma 1 - È costituita una associazione denominata "COMITATI delle DUE SICILIE".

Comma 2 - L'associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" ha sede in Caserta-San Nicola La Strada, Piazza Parrocchia nr. 8;

La sede potrà essere variata anche con semplice delibera dell'Assemblea Nazionale.

Comma 3 - L'associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" associa i Comitati Locali ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività.

Articolo 2

Comma 1 - L'associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" è una associazione democratica e non ha fini di lucro.

Comma 2 - Essa ha lo scopo di:

- ricercare le fonti dirette dell'ultrasecolare storia del Mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo al periodo borbonico;
- diffondere la vera storia del Mezzogiorno d'Italia;
- tutelare, valorizzare e rivitalizzare la memoria storica e culturale del Mezzogiorno d'Italia;
- disegnare un nuovo, diverso ed autonomo modello di sviluppo socio-economico del Mezzogiorno d'Italia che tenga conto sia delle vocazioni del territorio che delle vocazioni del popolo duosiciliano.

Per la realizzazione di questi scopi l'associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" promuove iniziative culturali, politiche e sindacali, seminari, convegni, conferenze, accordi di collaborazione e di consulenza, con altre associazioni ed

enti pubblici e privati siti telematici, giornali e riviste su carta e telematici, borse di studio, premi, viaggi, e tutto ciò che si ritiene necessario e sufficiente per migliorare le condizioni socio-economico-politico-culturali del Mezzogiorno d'Italia e del popolo duosiciliano.

- *Comma 3* – L'associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, unitamente a quelle di cui è investita dai Comitati Locali.
- *Comma 4* - Può, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti all'associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" allorquando detta assistenza, secondo la Giunta Esecutiva, realizzi la tutela degli interessi degli iscritti all'associazione; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili.
- *Comma 5* - La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri.

Articolo 3

Comma 1 - Le entrate dell'associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" sono costituite:

- dalle quote associative versate dai Comitati locali, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
 - da lasciti e donazioni;
 - dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione;
 - dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione.

Comma 2 - In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali;

Comma 3 - Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
 - dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione;
 - dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

Comma 4 - È fatto divieto di procedere durante la vita della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Comma 5 - Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*", il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 4

Comma 1 - Associati della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" sono i Comitati locali regolarmente costituiti, ammessi ed operanti, ai sensi del successivo art. 12.

Articolo 5

Comma 1 - I Comitati Locali contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale versando una quota annuale, commisurata alle risultanze del bilancio preventivo e consuntivo, deliberata dall'Assemblea su proposta della Giunta.

Comma 2 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite redatti dal tesoriere sono comunicati alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa.

Comma 3 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, approvati dalla Giunta, sono portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositati presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio potrà esprimere richieste di chiarimenti e documentazione.

Comma 4 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite approvati dalla Giunta sono portati all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Comma 5 - Su proposta della Giunta esecutiva e previo parere favorevole del collegio dei probiviri, qualora validi motivi lo richiedano, il termine del 30 aprile potrà essere prorogato al 30 giugno 2006.

Comma 6 - La quota associativa annuale è rapportata al numero degli iscritti di ogni Comitato locale, in qualità di soci effettivi, e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Comma 7 - L'elenco degli iscritti, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, deve pervenire alla segreteria nazionale, entro lo stesso termine mediante raccomandata ovvero mezzi informatici deliberati e comunicati dalla Giunta Esecutiva.

Comma 8 - Il bilancio preventivo redatto dal tesoriere è comunicato alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa.

Comma 9 - Il bilancio preventivo, approvato dalla Giunta, è portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Comma 10 - Il bilancio preventivo approvato dalla Giunta è portato all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 dicembre di ogni anno.

Comma 11 - In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea Nazionale determina l'entità e le modalità di riscossione della quota a carico dei Comitati, su proposta della Giunta Esecutiva.

Comma 12 – I Comitati Locali non in regola con il pagamento delle quote, o con l'invio dell'elenco degli iscritti, così come previsto dal comma 3 del presente articolo, non hanno diritto di voto nelle assemblee che si tengono nel corso dell'anno nel quale i predetti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati, salva in ogni caso l'adozione, nei loro confronti, dei più gravi provvedimenti previsti dal presente statuto.

Comma 13 – I Comitati Locali che non osservano il termine previsto dal presente statuto per il versamento delle quote saranno dichiarate morose già alla prima Assemblea Nazionale occorrente dopo la scadenza del termine.

Comma 14 - Tale notifica, effettuata in sede di assemblea nazionale, determinerà la perdita dei diritti connessi alla regolarità dell'associazione.

Comma 15 - È facoltà della Giunta Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, permette ai Comitato locali morosi di rettificare la propria posizione mediante l'applicazione di versamenti sanzionatori commisurati all'entità delle quote tardivamente versate.

Comma 16 – I Comitati Locali non in regola per più di un esercizio possono essere dichiarati decaduti dall'affiliazione, con delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva.

Articolo 6

Comma 1 - Organi della associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" sono:

- l'Assemblea,
- la Giunta Esecutiva,
- il Collegio dei Probiviri

Comma 2 - Alle cariche elettive della associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" sono eleggibili i soci regolarmente iscritti nel Comitati Locali in

regola con le quote associative, di in possesso della maggiore età alla data dell'assemblea elettiva di prima convocazione, le cui candidature siano state depositate nei modi previsti dal regolamento elettorale di cui all'art. 7.

Comma 3 - Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti i soci di un Comitato Locale, che abbiano maturato notevole esperienza nell'ambito dell'associazione.

Comma 4 - In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri anche coloro che pur non essendo iscritto ad un Comitato Locale può essere chiamato a tale carica per particolari ragioni di esperienza, onorevolezza, notorietà e meritevolezza.

Comma 5 - La carica di membro di Giunta della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" e di componente del Collegio dei Probiviri non potrà essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Comma 6 - Ai fini del computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto.

Comma 7 - Le cariche di membro di Giunta della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" e di componente del Collegio dei Probiviri della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" sono incompatibili con:

- quella di Presidente o componente del Direttivo di un Comitato locale
- quella di iscritto in altre associazioni nazionali aventi scopi ed obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2

Comma 8 - La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto e notificata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della candidatura.

Comma 9 - Il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta la decadenza automatica dalla carica di componente di Giunta Nazionale o Collegio dei Probiviri

Articolo 7

Comma 1 - L'Assemblea Nazionale è costituita dai Comitati locali associati.

Comma 2 - Essa deve essere convocata dalla Giunta Esecutiva a mezzo fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione.

Comma 3 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Comma 4 - L'Assemblea Nazionale viene convocata dalla Giunta Esecutiva almeno due volte l'anno di cui una per gli adempimenti inerenti il bilancio preventivo e consuntivo.

Comma 5 - Può altresì, essere convocata su iniziativa del Presidente o della Giunta Esecutiva ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti di almeno 1/10 dei Comitati Locali associati

Comma 6 - In quest'ultimo caso la Giunta Esecutiva dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 3 mesi dalla data della richiesta.

Comma 7 - L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo**
- determina la misura e le modalità di riscossione delle quote associative**
- elegge la Giunta Esecutiva**
- elegge il Collegio dei Probiviri**
- procede all'affiliazione o alla esclusione dei Comitati locali sentito il parere del Collegio dei Probiviri.**

Comma 8 - Tutte le delibere prese in conformità del presente Statuto vincolano anche i Comitati Locali assenti o dissenzienti.

Comma 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale, o in caso di assenza o impedimento dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o in mancanza da un componente la Giunta Nazionale o il Collegio dei Probiviri designato dalla stessa Assemblea.

Comma 10 - Il Presidente e il soggetto che lo coadiuva ai sensi del periodo precedente sottoscrivono l'atto - che può avere forma di verbale o anche di dichiarazione - il quale riporta e prova le deliberazioni assunte dall'assemblea, nonché i risultati delle elezioni alle cariche nazionali.

Comma 11 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Comitati Locali associati aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 12 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione con almeno un terzo dei Comitati Locali associati ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 13 - Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13

Comma 14 - Per le modifiche statutarie è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- la presenza della maggioranza dei Comitati Locali associati ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

- il voto favorevole di almeno due terzi dei Comitati Locali presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

Comma 15 - L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

Comma 16 - Essa elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri a maggioranza dei voti assegnati ai Comitati Locali come da successiva tabella ed è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, dal componente più anziano dello stesso Collegio.

N.ISCRITTI	VOTI ESPRIMIBILI	N.ISCRITTI	VOTI ESPRIMIBILI
Fino a 10	1	Fino a 160	6
Fino a 20	2	Fino a 220	7
Fino a 40	3	Fino a 300	8
Fino a 70	4	oltre 300	8 + 1 ogni 100 iscritti oltre 300
Fino a 110	5	-	-

Comma 17 - Ai fini dell'attribuzione dei pesi si considera la media dei soci effettivi iscritti a ciascuno Comitato Locale, e risultanti dagli elenchi trasmessi, ai sensi dell'Art. 5, nei tre anni anteriori a quello in cui si tiene l'Assemblea elettiva, a condizione che lo stesso Comitato Locale sia in regola con i pagamenti delle quote associative.

Comma 18 - Le modalità di elezione della Giunta Esecutiva e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, sono definite con apposito Regolamento Elettorale, adottato con delibera dell'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'art. 15.

Articolo 8

Comma 1 - Ogni Comitato Locale associato partecipa e vota in Assemblea con il proprio Presidente o in caso di impedimento con il vice-presidente o altro membro del direttivo all'uopo formalmente delegato.

Comma 2 - Possono altresì presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti gli iscritti ai Comitati Locali.

Articolo 9

Comma 1 - La Giunta Esecutiva, eletta con le modalità previste nel Regolamento Elettorale di cui al precedente art. 7, è costituita da 15 componenti.

Comma 2 - La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni dalla data di insediamento e comunque fino all'insediamento della successiva Giunta Esecutiva.

Comma 3 - La Giunta si riunisce almeno sei volte all'anno mediante avviso di convocazione da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Comma 4 - La Giunta Esecutiva promuove le attività in conformità alle decisioni dell'Assemblea e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari. Ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

Comma 5 - La Giunta può, sentite i Comitati Locali, nominare i Coordinatori Regionali. Può altresì revocarli con decisione motivata.

Comma 6 - Nell'ambito della Giunta il Presidente nomina un Segretario, un Tesoriere e due Vicepresidenti.

Articolo10

Comma 1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" , convoca la Giunta Esecutiva, ne dirige i lavori di Giunta, convoca la Giunta, l'Assemblea e ne presiede le riunioni, tranne che nell'ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 7.

Comma 2 - La Giunta, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, può revocare il Presidente. In caso di revoca o dimissioni, o comunque in tutti i casi in cui venga meno il Presidente, la Giunta può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese, eleggere al suo interno un Presidente e provvedere, senza indugio, a convocare l'Assemblea che, con le modalità del comma 13 dell'art. 7, ratifichi l'elezione così effettuata.

Comma 3 - La mancata ratifica della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta e la immediata convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assemblea per l'elezione della Giunta e del Collegio dei Probiviri, la quale potrà fissare anche le modalità e i termini delle procedure elettorali anche in deroga al Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7.

Comma 4 - I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente; sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione di Giunta e possono, anche disgiuntamente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

Comma 5 - Il Segretario predispone i verbali di Giunta e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Provvede all'invio ai

Comitati locali dei verbali di Giunta, anche per stralcio ogni tre mesi. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente, tiene il libro dei Comitati Locali associati alla associazione "COMITATI delle DUE SICILIE"

Comma 6 - Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative dei singoli Comitati locali, predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento della cassa. E' delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale. Cura altresì l'elenco degli associati ai singoli Comitati Locali.

Comma 7 - Le deliberazioni della Giunta sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Comma 8 - Per il componente di Giunta l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive della Giunta comporta la censura e successivamente, al verificarsi di altra semplice assenza non giustificata da particolari motivi e in qualsiasi momento, la decadenza.

Comma 9 - Il verificarsi delle superiori condizioni viene fatto constatare dal Collegio dei Proibiviri che provvede a comunicarlo alla Giunta Esecutiva nonché al membro decaduto.

Comma 10 - Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle di dimissioni e/o impedimento definitivo, la Giunta Esecutiva provvede senza indugio a sostituirlo mediante cooptazione.

Comma 11 - La cooptazione avverrà nel rispetto della ripartizione territoriale . e sarà di esclusiva competenza della Giunta.

Comma 12 - Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta.

Articolo 11

Comma 1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è domiciliato presso il suo Presidente.

Comma 2 - La carica è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva e di Presidente di un Comitato Locale.

Comma 3 - Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e dà parere vincolante in ordine alla iscrizione dei Comitati Locali alla associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*"

Comma 4 - I suoi membri partecipano senza diritto di voto alle attività dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Comma 5 - Vigila sull'osservanza dello Statuto della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" e, quando richiesto, dei Comitati Locali ed adempie agli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale, dirime i casi di incompatibilità di cui all'art. 6 ed ha potere ispettivo sul bilancio consuntivo e sul rendiconto delle entrate e delle uscite.

Comma 6 - Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" o, quando richiesto, all'interno del singoli Comitati Locali, sia sulle controversie tra i Comitati Locali e tra questi e la associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" e tra i suoi organi.

Comma 7 - La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.

Comma 8 - Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri, mediante avviso da inviarsi almeno otto

giorni prima della data di convocazione; il preavviso non è necessario in caso di riunione totalitaria.

Comma 9 - Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri.

Comma 10 - Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione, che deve svolgersi con la presenza di tutti i componenti.

Comma 11 - In caso di assenza, non giustificata da particolarissime ragioni, a due riunioni consecutive del Collegio, il Presidente della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*", d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio, assunte le necessarie informazioni riferisce alla Giunta Esecutiva, la quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente, che viene sostituito dal primo dei non eletti.

Comma 12 - In caso di dimissioni e/o decadenza o al seguito del sorgere di una causa di incompatibilità, è nominato in sostituzione, il primo dei non eletti.

Articolo 12

Comma 1 - I *COMITATI* Locali si costituiscono con un minimo di sei iscritti.

Comma 2 - La costituzione di un *COMITATO* Locale deve risultare da apposita scrittura privata registrata.

Comma 3 - All'atto della costituzione del *COMITATO* locale i soci fondatori devono approvare uno statuto che sia conforme ai principi ed alle finalità ed agli scopi della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*". Tali principi sono raccolti in una bozza di statuto del Comitato Locale deliberato dalla Giunta Nazionale.

Comma 4 - Al fine dell'ammissione alla associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" avrà valore definitorio il parere favorevole del Collegio dei Probiviri della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*"

Comma 5 - I Soci effettivi versano al Comitato Locale, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea del Comitato locale di appartenenza.

Comma 6 - Il Comitato Locale potrà istituire il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, il cui Presidente, nominato dall'assemblea, dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione.

Comma 7 - I probiviri potranno essere scelti anche tra i soci aderenti.

Comma 8 - Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a venticinque, Il Comitato locale ha facoltà di nominare un proboviro unico in luogo dell'organo collegiale.

Comma 9 - Il Comitato Locale deve essere operoso ed attivo per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale, della Giunta Esecutiva e dello Statuto Nazionale.

Comma 10 - Il Comitato deve svolgere funzione propositiva verso la associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando allo stesso iniziative aventi interesse generale per tutti gli iscritti all'associazione.

Comma 11 - Il Presidente del Comitato Locale in sede di Assemblea Nazionale potrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dal Comitato che rappresenta, dimostrandone la vitalità ed evidenziando anche l'operato del direttivo ed il funzionamento di tutti gli Organi.

Comma 12 - In caso di palese inattività del Comitato Locale può essere estromessa dalla associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" mediante delibera dell'Assemblea Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Comma 13 - Le cariche di componente di direttivo di Comitato Locale e di componente del Collegio dei Probiviri del Comitato Locale sono incompatibili con le cariche di componenti di direttivi, locali o nazionali, di altre Associazioni aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2.

Comma 14 - Nel caso di impossibilità di funzionamento di alcuno degli Organi del Comitato Locale senza che vengano adottati i meccanismi di controllo e di salvaguardia previsti dallo statuto della medesima, nonché nell'ipotesi di carenza di attività, tale che possa essere pregiudicata la corretta vigenza del Comitato, interviene il Presidente Nazionale che, sentito il Collegio dei Probiviri e nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta iniziative idonee a rimuovere gli impedimenti, con efficacia diretta e cogente per il Comitato Locale interessato.

Comma 15 - I *Comitati locali* aderenti alla associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*" accettano lo Statuto ed il Regolamento Elettorale di essa e le decisioni dei suoi organi, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento, e si impegnano affinché il proprio Statuto sia conforme e non in contrasto con quello della associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*".

Articolo 13

Comma 1 - Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale si deve sempre far riferimento solo ed esclusivamente ai *Comitati Locali* (o ai loro rappresentanti)

che siano in regola con la quota associativa di cui all'art. 5 e che abbiano trasmesso l'elenco di cui al medesimo articolo.

Articolo 14

Comma 1 - Le cariche nella associazione "COMITATI delle DUE SICILIE", elettive e non, vengono ricoperte a titolo gratuito.

Comma 2 - La Giunta Esecutiva può tuttavia, disporre il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità con apposita delibera.

Articolo 15

Comma 1 - Le proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento Elettorale vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei Comitati locali intervenuti, che rappresentino almeno un terzo di tutti i Comitati locali associati ed aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 13.

Comma 2 - Le modifiche dello Statuto e al Regolamento Elettorale devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà darne comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Comma 3 - Le proposte di modifiche allo Statuto di un Comitato Locale devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione al Collegio dei Probiviri, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori dell'Associazione, generalmente accettati. La mancata comunicazione di variazioni apportate ad un precedente statuto ovvero il mancato adeguamento a eventuali rilievi e modifiche indicate dal Collegio dei Probiviri determina causa di esclusione dalla associazione "COMITATI delle DUE SICILIE" .

Comma 4 - La Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, può richiedere ai Comitati locali l'apporto di modifiche od integrazioni agli Statuti dei singoli Comitati, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, sociale ed organizzativa dell'associazione e degli iscritti. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza del Comitato Locale dalla associazione "*COMITATI delle DUE SICILIE*"

Articolo 16

Comma 1 . REGOLAMENTO INTERNO. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Comma 1. CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Il socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con l'Associazione, rimettendo l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, ad un Comitato formato da tre membri scelti dai soci.

Articolo 18

Comma 1. LEGGI APPLICABILI. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

In fede

